



**Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Frosinone**

Protocollo n. 202500238
Frosinone lì, 18 marzo 2025

A Tutti i Colleghi - LORO SEDI

OGGETTO:

Care Colleghe e cari Colleghi,

A seguito di segnalazioni pervenute ai nostri uffici, si rende necessario richiamare l'attenzione verso alcuni profili di fondamentale importanza e riferibili alla deontologia professionale, che, come è noto, rappresenta l'insieme dei valori che guidano e orientano l'azione del professionista.

In particolare, l'oggetto delle segnalazioni pone l'accento sul ruolo del farmacista rispetto a quello dei dipendenti con altre mansioni.

Si rammenta che costituisce preciso obbligo deontologico per il farmacista che presta la propria attività al pubblico (art. 5, comma 1, Cod. Deont. Farm.), indossare il camice bianco, il distintivo professionale adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei farmacisti e distribuito dall'Ordine territorialmente competente nonché un tesserino identificativo recante nome, cognome e numero di iscrizione all'Ordine di appartenenza.

Nella regione Lazio, peraltro, l'obbligo deontologico è rafforzato da una specifica previsione normativa, L.R. n° 26/2002 che prevede in caso di non ottemperanza, una sanzione amministrativa che va da un minimo di euro 1032.91 ad un massimo di 2582.28 euro.

Si rammenta inoltre che il camice bianco ed uno specifico tesserino identificativo, rilasciato dall'Ordine territorialmente competente, è indossato anche dai tirocinanti.

Diversamente, figure quali: commesse, magazzinieri etc. devono indossare un camice di colore diverso dal bianco.

La ratio di tale disposizione è di tutta evidenza e risiede nella necessità di garantire al cittadino la possibilità di individuare agevolmente e senza possibilità di equivoci il farmacista, quale unico professionista abilitato a fornire consigli sui medicinali ed a procedere alla loro dispensazione, configurando ciò come una vera e propria prestazione sanitaria oltre che come un atto di verifica e controllo della prescrizione medica.

Inoltre, la inequivocabile distinzione tra le varie figure professionali operanti all' interno della farmacia risulta essere di fondamentale tutela per il Titolare/Direttore della stessa, difatti, il farmacista che consenta o agevoli a qualsiasi titolo " l'esercizio abusivo della professione", concorre nel reato di cui all'art. 348 del Codice Penale ed è assoggettato alla sanzione di cui all'art. 8 della legge 175/1992 che prevede l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno, da irrogarsi in sede di procedimento disciplinare.

Questi aspetti identitari e qualificanti assumono una importanza fondamentale, anche alla luce della svolta epocale della Farmacia dei Servizi in cui si affacciano, nel perimetro della farmacia, diverse figure professionali.

Cordialità e saluti

IL SEGRETARIO
Dr. Fulvio Ferrante

IL PRESIDENTE
Dr. Riccardo Mastrangeli